
Votazione popolare

26 settembre 2021

Primo oggetto

**Iniziativa popolare
«Sgravare i salari, tassare
equamente il capitale»**

Secondo oggetto

Matrimonio per tutti



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Primo oggetto
Iniziativa popolare «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale»

In breve	→	4–5
In dettaglio	→	8
Gli argomenti	→	16
Il testo in votazione	→	20

Secondo oggetto
Matrimonio per tutti

In breve	→	6–7
In dettaglio	→	22
Gli argomenti	→	26
Il testo in votazione	→	30



I video della
votazione:

 admin.ch/video-it



L'applicazione
sulle votazioni:

VoteInfo

In breve

Iniziativa popolare «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale»

Contesto

Attualmente tutti i redditi come i salari, le rendite e i redditi da capitale (ad es. interessi, dividendi e redditi da locazione) sono in linea di principio imponibili integralmente. Queste imposte contribuiscono a mitigare le disuguaglianze nella distribuzione del reddito tra la popolazione. Le persone con un reddito alto pagano dunque di più in termini percentuali rispetto alle persone con un reddito basso. Esistono anche altri strumenti di redistribuzione oltre alle imposte. La maggior parte della redistribuzione avviene mediante le prestazioni sociali come le rendite o l'assistenza sociale.

Il progetto

Secondo gli autori dell'iniziativa l'attuale redistribuzione non è sufficiente e l'imposizione non è abbastanza equa. Chiedono un'imposizione più alta dei redditi da capitale elevati. A partire da un determinato importo, nel calcolo dell'imposta i redditi da capitale devono essere ponderati maggiormente e conteggiati una volta e mezzo. Per ogni franco superiore a questo importo si dovrebbero pagare le imposte come se si trattasse di 1.50 franchi. Se l'iniziativa sarà accettata, spetterà al Parlamento stabilire l'importo oltre il quale si applicherà tale assoggettamento. Il gettito supplementare risultante sarebbe impiegato per ridurre l'imposizione delle persone con redditi da lavoro bassi o medi oppure in favore del benessere sociale.

In dettaglio	→	8
Gli argomenti	→	16
Testo in votazione	→	20

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale»?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Per il Consiglio federale e il Parlamento l'iniziativa indebolisce la piazza finanziaria Svizzera e gli incentivi al risparmio, con effetti dannosi sui posti di lavoro e sulla prosperità. Nel confronto internazionale, i redditi in Svizzera sono distribuiti equamente e il capitale è già tassato in modo piuttosto elevato.

 admin.ch/imposizione-del-capitale

Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì

Per il comitato l'iniziativa si traduce in un'imposizione più equa e in uno sgravio del 99 per cento della popolazione. Attualmente i redditi da capitale sono privilegiati in diversi modi, avvantaggiando i più ricchi che speculano con il denaro. Tale denaro manca ai lavoratori e all'economia reale.

 99percento.ch

 99percento-si.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Matrimonio per tutti

Contesto

Oggi in Svizzera il matrimonio tra due donne o tra due uomini non è consentito. Una coppia omosessuale può unicamente contrarre un'unione domestica registrata. Negli ultimi anni, sotto alcuni aspetti, le differenze sul piano giuridico fra unione domestica registrata e matrimonio sono state attenuate. I due istituti non sono tuttavia ancora equiparati, in particolare per quanto riguarda la naturalizzazione, l'adozione e l'accesso alla medicina riproduttiva. Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono eliminare queste disuguaglianze e aprire il matrimonio a tutte le coppie. Contro tale apertura è stato chiesto il referendum: secondo i comitati referendari, il matrimonio può essere contratto soltanto tra un uomo e una donna.

Il progetto

Grazie alla modifica di legge anche le coppie omosessuali potranno contrarre un matrimonio civile. Sotto il profilo giuridico e istituzionale saranno quindi equiparate alle altre coppie coniugate. Il marito straniero di un cittadino svizzero e la moglie straniera di una cittadina svizzera potranno beneficiare di una naturalizzazione agevolata. Le coppie omosessuali sposate potranno inoltre adottare congiuntamente un figlio. Oltre a ciò, le coppie lesbiche unite in matrimonio avranno accesso alla donazione di sperma disciplinata dalla legge. Non sarà più possibile contrarre nuove unioni domestiche registrate, ma le unioni esistenti potranno essere convertite in matrimoni.

In dettaglio	→	22
Gli argomenti	→	26
Testo in votazione	→	30

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 18 dicembre 2020 del Codice civile svizzero (Matrimonio per tutti)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono aprire il matrimonio alle coppie omosessuali, in modo da eliminare l'attuale disparità di trattamento. Il matrimonio accorderà gli stessi diritti e imporrà gli stessi obblighi a tutte le coppie. Questo progetto risponde a un'esigenza sentita da molte persone.


 admin.ch/matrimonio-per-tutti

Raccomandazione
dei comitati
referendari

No


I comitati referendari vogliono proteggere il matrimonio in quanto unione tra un uomo e una donna, poiché ritengono che i figli possano nascere in modo naturale soltanto da questo tipo di unione. Per loro la nuova legge sancisce la perdita della figura paterna, non tiene conto del bene del bambino ed è incostituzionale.

 matrimonio-civile-per-tutti-no.ch


 no-alla-donazione-di-sperma-per-coppie-dello-stesso-sesso.ch

 mariage-homosexuel.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In dettaglio

Iniziativa popolare
«Sgravare i salari, tassare equamente il capitale»

Gli argomenti del comitato d’iniziativa	→	16
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	18
Testo in votazione	→	20

Distribuzione del reddito e della sostanza

In Svizzera, la distribuzione del reddito *prima* della deduzione delle imposte e del percepimento delle prestazioni sociali (ad es. rendite o assistenza sociale) è più equa rispetto a quanto avviene nella maggior parte degli altri Paesi dell'OCSE. L'uno per cento della popolazione con il reddito più alto rappresenta circa il 10 per cento del reddito totale. Vi sono segnali che indicano che negli ultimi due decenni in Svizzera vi è stato un leggero aumento della disuguaglianza di reddito *prima* della deduzione delle imposte e del riversamento delle prestazioni sociali. Durante questo periodo la quota del reddito da capitale rispetto al reddito totale è rimasta invariata. La Svizzera si trova invece a metà classifica dei Paesi dell'OCSE se si tiene conto della distribuzione del reddito disponibile, ovvero del reddito di cui la popolazione effettivamente dispone *dopo* la deduzione delle imposte e il percepimento delle prestazioni sociali. Per quanto concerne la sostanza, negli ultimi due decenni in Svizzera la quota del patrimonio totale appartenente all'uno per cento più ricco della popolazione è aumentata. La redistribuzione mediante le imposte e le prestazioni sociali¹ consente di ridurre tali disuguaglianze.


Ridistribuzione mediante le imposte

Nel caso delle imposte sul reddito e sulla sostanza, in termini percentuali le persone con un reddito alto pagano di più rispetto a quelle con un reddito basso e, grazie a questo meccanismo, contribuiscono alla redistribuzione del reddito. L'uno per cento della popolazione con il reddito più alto guadagna ad esempio il 10 per cento circa del reddito totale ma versa il 40 per cento circa dell'imposta federale diretta².

- 1 Confronto internazionale del reddito: OCSE 2017 ([🔗 oecd.org](https://data.oecd.org/) > Topics > Social and Welfare Issues > Income Distribution and Poverty Database); distribuzione del reddito: Ufficio federale di statistica (UST), Indagine sul budget delle economie domestiche 1998–2018 ([🔗 bfs.admin.ch](https://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/default) > Trovare statistiche > Situazione economica e sociale della popolazione > Situazione sociale, benessere e povertà > Disparità nella ripartizione dei redditi); distribuzione della sostanza: Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Statistica della sostanza delle persone fisiche per l'insieme della Svizzera 1997–2017, disponibile in tedesco e in francese ([🔗 estv.admin.ch](https://www.estv.admin.ch/estv/italy/Politica_fiscale_statistiche_fiscali_pubblicazioni/Statistiche_fiscali/Informazioni_specifiche/Statistiche_fiscali) > Politica fiscale, statistiche fiscali, pubblicazioni > Statistiche fiscali > Informazioni specifiche > Statistiche fiscali); quota del reddito da capitale: UST ([🔗 bfs.admin.ch](https://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/default) > Trovare statistiche > Economia nazionale > Conti nazionali > Sequenza dei conti).
- 2 AFC, statistica imposta federale diretta, persone fisiche, 2017, disponibile in tedesco e in francese ([🔗 estv.admin.ch](https://www.estv.admin.ch/estv/italy/Politica_fiscale_statistiche_fiscali_pubblicazioni/Statistiche_fiscali/Informazioni_specifiche/Statistiche_fiscali/Direkte_Bundessteuer) > Politica fiscale, statistiche fiscali, pubblicazioni > Statistiche fiscali > Informazioni specifiche > Statistiche fiscali > Direkte Bundessteuer).

Distribuzione di reddito e imposte

Quota rispetto al reddito totale e quota rispetto all'imposta federale diretta



Fonte: statistica concernente l'imposta federale diretta, Amministrazione federale delle contribuzioni

La maggior parte dell'imposta sul reddito è riscossa da Cantoni e Comuni: anche in questo caso, in termini percentuali, le persone con un reddito alto pagano più imposte. Nelle imposte sul reddito cantonali la quota pagata dall'uno per cento con il reddito più alto è inferiore rispetto a quella versata nell'imposta federale diretta.

**Ridistribuzione
mediante le
prestazioni sociali**

Nel nostro Paese la ridistribuzione del reddito avviene soprattutto mediante le prestazioni sociali, la maggior parte delle quali è costituita dalla previdenza per la vecchiaia, dai costi della salute nonché dall'assicurazione invalidità e dall'assicurazione contro la disoccupazione. Nel 2018 queste uscite sono ammontate complessivamente a circa 177 miliardi di franchi. Come in altri Paesi dell'Europa occidentale, l'importo corrisponde a circa un quarto della prestazione economica totale. Dagli anni Novanta questa quota è aumentata e ha compensato la crescente disuguaglianza economica riscontrata negli ultimi decenni. Le prestazioni sociali, previdenza per la vecchiaia inclusa, consentono ad esempio di avere meno persone sotto la soglia di povertà: in questo modo la parte di

popolazione con reddito modesto è passata da oltre il 30 per cento a meno del 10 per cento. In termini di reddito disponibile la disuguaglianza non è aumentata³.

La nozione di reddito da capitale

Attualmente la nozione di reddito da capitale non è contemplata nel diritto fiscale. Il reddito da capitale può ad esempio includere gli interessi, i redditi da locazione, i dividendi e gli utili conseguiti dalla vendita di titoli o terreni. Anche una parte del reddito conseguito dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente può essere considerata un reddito da capitale.

La vigente imposizione sul reddito

Attualmente in Svizzera tutti i tipi di reddito sono in linea di principio imponibili integralmente: reddito da lavoro (salari), rendite e reddito da capitale. Per quanto concerne l'imposizione del reddito da capitale si applicano alcune disposizioni derogatorie:

- i dividendi non sono imponibili integralmente come se fossero un reddito se si possiede almeno il 10 per cento dell'impresa. I dividendi sono utili che le imprese distribuiscono ai proprietari (ad es. agli azionisti). La ragione di una tale imposizione parziale risiede nel fatto che questi profitti sono già gravati dall'imposta sugli utili. I dividendi sono imponibili integralmente in assenza di una partecipazione di almeno il 10 per cento;

- gli utili da sostanza immobiliare privata sono soggetti a imposta solo a livello cantonale. Questi utili si conseguono quando si vende con profitto una casa o un terreno;
- gli altri utili da capitale privati sono esenti da imposta e si conseguono quando, ad esempio, si vendono azioni realizzando un plusvalore.

Altre imposte sul capitale

Il capitale è soggetto a imposta anche in altre forme oltre a quella del reddito da capitale:

- i Cantoni e i Comuni riscuotono un'imposta sulla sostanza dei privati e sul capitale delle imprese;
- la Confederazione, i Cantoni e i Comuni assoggettano gli utili;
- le imprese pagano una tassa di negoziazione sulla compravendita di titoli;
- nella maggior parte dei Cantoni il trasferimento di proprietà di sostanza immobiliare è assoggettato a una tassa di mutazione.

Se si considera la tassazione complessiva del capitale, la Svizzera risulta essere sopra la media degli Stati membri dell'UE⁴.

4 Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 17.3045 Schwaab del 1° marzo 2017, pag. 17, disponibile in tedesco e in francese ([🔗](https://www.parlament.ch) [parlamento.ch](https://www.parlament.ch) > Parola chiave, oggetto, deputato ecc. > 17.3045); Commissione europea, Implizite Steuersätze 2007–2019 ([🔗](https://ec.europa.eu/taxation_customs) ec.europa.eu/taxation_customs > Besteuerung > Ökonomische Steueranalyse > Steuerdaten > Implizite Steuersätze, disponibile in tedesco, in francese e in inglese).

L’iniziativa
concerne il reddito
da capitale

Per i promotori dell’iniziativa l’attuale imposizione del capitale e la redistribuzione non sono sufficienti. Chiedono una maggiore imposizione degli alti redditi da capitale: oltre un certo importo il reddito da capitale dovrebbe essere conteggiato una volta e mezza nel calcolo dell’imposta. In altri termini dovrebbe essere ponderato al 50 per cento in più rispetto agli altri tipi di reddito. Oltre questo importo, ogni franco di reddito da capitale viene conteggiato come 1.50 franchi. Se l’iniziativa verrà accettata spetterà al Parlamento decidere l’importo determinante. La maggiore imposizione si applicherebbe a livello federale e cantonale.

Reddito imponibile attuale e in caso di accettazione dell’iniziativa popolare
La tabella illustra in modo semplificato una possibile attuazione dell’iniziativa. Il limite per l'imposizione più alta dei redditi da capitale è fissato a 100 000 franchi⁵.

	imponibile oggi	imponibile in caso di accettazione dell’iniziativa popolare
Reddito da lavoro (ad es. salario) 150000	150000	150000
Reddito da capitale (ad es. interessi o redditi da locazione) 150000	150000	175000 100 000 × 100 % + 50 000 × 150 % = 175 000

Secondo questo esempio, se l’iniziativa popolare fosse accettata i redditi da capitale fino a 100 000 franchi sarebbero soggetti a imposta in modo integrale (100 %) e la cifra oltre questo importo, ovvero 50 000 franchi, sarebbe conteggiata una volta e mezzo (150 %). L'imposizione del reddito da lavoro non è contemplata dall'iniziativa e resta invariata.

5 Il comitato propone a titolo di esempio un importo di 100000 franchi (L 99per cento.ch).

Aliquote

Oltre al reddito imponibile, le aliquote fiscali sono determinanti al fine del calcolo dell'imposta. L'iniziativa non le menziona, pertanto la loro definizione continua a essere di competenza di Confederazione e Cantoni. Se le aliquote fiscali restano invariate, a partire da un determinato importo le persone pagheranno più imposte sul reddito da capitale.

**Ridistribuzione
del gettito
supplementare**


Secondo l'iniziativa, il gettito supplementare risultante dalla maggiore imposizione del reddito da capitale sarà destinato alla riduzione dell'imposizione delle persone con redditi da lavoro bassi o medi o a prestazioni in favore del benessere sociale.

**Attuazione non
ancora definita**

Le modalità di attuazione non sono ancora definite. In caso di accettazione sarà il Parlamento a decidere concretamente come attuare l'iniziativa. Dovrebbe in particolare definire quali redditi rientrano nella nozione di reddito da capitale, a partire da quale importo si applicherà l'imposizione più alta e come ridistribuire il gettito supplementare così ottenuto.

Ripercussioni

A causa della maggiore imposizione del reddito da capitale potrebbero verificarsi cambiamenti comportamentali, ad esempio persone con un alto reddito da capitale potrebbero trasferire il proprio domicilio. Potrebbe inoltre cambiare l'atteggiamento nei confronti del risparmio, poiché il reddito generato dal capitale risparmiato sarebbe maggiormente assoggettato. La portata di tali cambiamenti comportamentali non può essere stimata, anche perché non si sa ancora come sarà attuata l'iniziativa. Non è pertanto possibile quantificare il gettito supplementare derivante dalla maggiore imposizione del reddito da capitale. Dato che il reddito da capitale è molto sensibile alle variazioni dell'imposizione, è poco probabile che si realizzi il gettito supplementare sperato dai promotori dell'iniziativa. L'effetto di ridistribuzione perseguito potrebbe dunque non essere raggiunto.




Gli argomenti

Aumento del divario tra i patrimoni

Comitato d'iniziativa

Il cassiere, la grafica indipendente o il muratore lavorano per percepire un salario. Esiste però un gruppo ristretto di persone che non deve farlo, poiché fa lavorare il proprio denaro. Il reddito di questo gruppo è generato attraverso gli interessi, le azioni o i dividendi, in breve dal reddito da capitale. I ricchi diventano sempre più ricchi mentre il restante 99 per cento della popolazione soffre per il continuo aumento degli affitti e dei premi della cassa malati.

Da anni il divario tra patrimoni aumenta in modo importante; già nel 2016 l'uno per cento più ricco della popolazione possedeva il 42,3 per cento della sostanza totale.



■ Quota patrimoniale dell'1 % più ricco

■ Quota patrimoniale del restante 99 %

Fonte: Vermögensstatistik der natürlichen Personen, Amministrazione federale delle contribuzioni (disponibile in tedesco e in francese)

I dividendi e i profitti delle azioni gonfiano sempre di più le tasche dei ricchi. Questo denaro è sottratto ai salari che ristagnano da anni, mentre gli affitti e i premi delle casse malati aumentano. La pandemia di coronavirus ha peggiorato ulteriormente la situazione. La fortuna delle 300 persone più ricche è cresciuta fino alla cifra record di 707 miliardi, mentre moltissime persone affrontano tempi economicamente precari.

Aumentare il potere d'acquisto

Questo aumento delle disuguaglianze danneggia anche l'economia. Gran parte della fortuna dei più ricchi è impiegata per la speculazione sui mercati finanziari e non confluisce nell'economia reale. Se andasse a chi lavora, il denaro sarebbe reintegrato nel ciclo economico e il potere d'acquisto aumenterebbe. Ne beneficerebbero anche le piccole imprese, che hanno fortemente sofferto durante la pandemia.

Meno privilegi per i super ricchi

Oggi il reddito da capitale è privilegiato in vari modi. Ad esempio i grandi azionisti pagano le imposte solo sul 70 per cento del loro reddito da capitale, mentre tutte le altre persone le pagano sull'intero reddito. Il nostro benessere è però creato da chi ogni giorno lavora negli uffici, nei cantieri e nelle economie domestiche. Attualmente l'uno per cento più ricco si arricchisce a spese di tutti noi e per di più usufruisce di agevolazioni fiscali.

Più denaro per il 99 %

Con l'iniziativa 99 % assicuriamo un'imposizione più equa dei grandi azionisti e sgraviamo il 99 % della popolazione. Le entrate possono essere utilizzate per ridurre le imposte delle persone con redditi bassi e medi e per rafforzare il servizio pubblico, ad esempio attraverso la riduzione dei premi di cassa malati o maggiori mezzi finanziari per le strutture di accudimento dei bambini. L'iniziativa 99 % è il primo passo verso una vera giustizia fiscale!

Raccomandazione del comitato d'iniziativa

Per tutte queste ragioni, il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

 [99per cento.ch](https://www.99per cento.ch)

 [99per cento-si.ch](https://www.99per cento-si.ch)

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Poiché nel raffronto internazionale il reddito in Svizzera è distribuito in modo equo, la necessità di una sua redistribuzione è più bassa. Inoltre quest'ultima avviene già mediante le imposte e le prestazioni sociali. L'iniziativa mette in pericolo l'attrattiva della piazza finanziaria Svizzera e indebolisce l'incentivo al risparmio. È proprio in tempi di crisi che servono i risparmi. La costituzione di capitale è importante per i posti di lavoro e la prosperità e non deve essere ostacolata da un'imposizione più alta. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa popolare, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Non è necessario intervenire

In Svizzera il reddito è distribuito in modo più equo che nella maggior parte degli altri Paesi dell'OCSE. Inoltre le imposte e le prestazioni sociali costituiscono già un'importante strumento di redistribuzione: le uscite per le prestazioni sociali rappresentano oltre un quarto della prestazione economica totale. Dalla metà degli anni Novanta la quota del reddito da capitale rispetto al reddito totale è rimasta costante. Non occorre quindi intervenire.

L'iniziativa genera ingiustizie

L'iniziativa genera ingiustizie poiché chiede un'imposizione più alta per il reddito da capitale che per quello da lavoro. Non si consegue reddito da capitale senza prestazioni. Anche il capitale deve essere guadagnato, conseguendo un reddito e mettendolo da parte.

L'iniziativa minaccia i posti di lavoro

Un'imposizione più alta del reddito da capitale ridurrebbe l'incentivo a costituire risparmi e quindi capitale. Il capitale è necessario per fondare nuove aziende (ad es. start-up) e permettere alle imprese esistenti di fare nuovi investimenti (ad es. per espandere le capacità di produzione o in nuove tecnologie). La costituzione di capitale crea in tal modo posti di lavoro e aumenta la produttività. Ostacolarla con un'imposizione più alta è dannoso per i posti di lavoro e la prosperità in Svizzera.

**L'iniziativa
indebolisce la
piazza finanziaria
Svizzera**

Le imposte hanno un ruolo centrale nella scelta del luogo in cui vivere, in particolare per le persone con alti redditi da capitale. L'iniziativa indebolisce l'attrattiva della piazza finanziaria Svizzera. Nel raffronto internazionale, la pressione fiscale sul capitale risulta essere già abbastanza alta nel nostro Paese. Questo è dovuto all'imposta sulla sostanza e all'alta tassazione dei dividendi, in particolare se non vi è una partecipazione di almeno il 10 per cento.

**Ripercussioni
non ancora
quantificabili**

Il testo dell'iniziativa è troppo vago: non si sa a partire da quale importo il reddito da capitale sarebbe assoggettato a maggiore imposizione, quali siano le componenti di reddito interessate e in che modo il gettito supplementare verrebbe redistribuito. Il reddito da capitale è inoltre molto sensibile alle variazioni dell'imposizione ed è poco probabile che si ottenga il gettito supplementare sperato dai promotori dell'iniziativa. L'effetto di redistribuzione perseguito potrebbe dunque non essere raggiunto. A seconda di come sarà strutturata, la maggiore tassazione del capitale potrebbe interessare molte più persone di quanto sostengono i promotori dell'iniziativa.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale».

No

 admin.ch/imposizione-del-capitale



Il testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale» del 19 marzo 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale»,
depositata il 2 aprile 2019²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2020³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 2 aprile 2019 «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 127a Imposizione del reddito da capitale e del reddito da lavoro

¹ La parte del reddito da capitale che eccede l'importo stabilito dalla legge è imponibile in ragione del 150 per cento.

² Il gettito supplementare risultante dall'imposizione in ragione del 150 per cento invece che del 100 per cento della parte del reddito da capitale di cui al capoverso 1 è destinato alla riduzione dell'imposizione delle persone con redditi da lavoro bassi o medi o a uscite a titolo di riversamento in favore del benessere sociale.

³ La legge disciplina i particolari.


Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2019 2845

³ FF 2020 2501



In dettaglio

Matrimonio per tutti

Gli argomenti dei comitati referendari	→	26
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	28
Testo in votazione	→	30

Situazione giuridica attuale

In Svizzera le coppie omosessuali possono far riconoscere la loro relazione contraendo un'unione domestica registrata. Sono circa 700 le coppie che ogni anno contraggono questo tipo di unione. L'unione domestica registrata è simile al matrimonio ma non è parificata a quest'ultimo in ogni aspetto. Sotto il profilo giuridico, le principali differenze rispetto al matrimonio riguardano la naturalizzazione, la medicina riproduttiva e l'adozione.


Le conseguenze giuridiche più importanti dell'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali

	Unione domestica registrata	Matrimonio
Adozione	È consentita unicamente l'adozione del figlio del partner	Gli sposi possono adottare congiuntamente un figlio
Medicina riproduttiva	Nessun accesso alla medicina riproduttiva	Le coppie lesbiche unite in matrimonio hanno accesso alla donazione di sperma
Naturalizzazione	Naturalizzazione ordinaria	Naturalizzazione agevolata

Diverse configurazioni familiari

Oggi esistono molte configurazioni familiari. Una di queste è la coppia omosessuale, con o senza figli. Per alcune di queste coppie poter contrarre un matrimonio civile sarebbe importante non soltanto sotto il profilo giuridico, ma anche sotto quello simbolico, poiché l'unione domestica registrata non è percepita da tutti come equivalente al matrimonio. Il matrimonio tra due persone dello stesso sesso è ammesso in numerosi Stati.

Stati in cui le coppie omosessuali possono sposarsi Situazione in Europa



- Matrimonio per coppie omosessuali
- Unione domestica registrata (in forme diverse)
- Né matrimonio né unione domestica registrata per coppie omosessuali

Fonte: Matrimonio – sito ufficiale dell'Unione europea (europa.eu/youreurope > Aiuto e consigli per i cittadini dell'UE e la loro famiglia > Famiglia > Coppie > Matrimonio); Rainbow Europe Index 2020 ([ilga-europe.org > resources > Rainbow Europe > Rainbow Europe 2020](https://ilga-europe.org/resources/RainbowEurope/RainbowEurope2020))

Naturalizzazione

I coniugi stranieri dei cittadini svizzeri possono beneficiare della naturalizzazione agevolata. Con l'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali questo diritto sarà concesso anche alla moglie straniera di una cittadina svizzera o al marito straniero di un cittadino svizzero.

Adozione

Chi vive in un'unione domestica registrata può già oggi adottare il figlio del proprio partner. Grazie alla modifica legislativa, una coppia dello stesso sesso potrà adottare congiuntamente un bambino.

**Medicina
riproduttiva**

In Svizzera la donazione di sperma è permessa solo alle coppie sposate. Per usufruire di tale possibilità alcune coppie di donne si recano quindi all'estero. Con l'apertura del matrimonio, in Svizzera la donazione di sperma disciplinata dalla legge sarà accessibile anche alle coppie lesbiche unite in matrimonio. Il donatore deve per legge essere iscritto in un apposito registro; in tal modo, il diritto costituzionale del figlio di conoscere l'identità del proprio padre biologico sarà garantito. La donazione anonima di sperma rimarrà vietata, così come altri metodi di medicina riproduttiva, come la donazione di ovuli e la maternità sostitutiva.

**Una modifica della
Costituzione non
è necessaria**

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che per aprire il matrimonio alle coppie omosessuali non sia necessaria una modifica costituzionale. La Costituzione federale non definisce il matrimonio come un'unione tra un uomo e una donna. Il Parlamento ha inoltre deciso che una modifica di legge è sufficiente anche per autorizzare la donazione di sperma in favore delle coppie lesbiche unite in matrimonio.

**Conversione
in matrimonio**

Con l'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali non sarà più possibile contrarre nuove unioni domestiche registrate. Le coppie che vivono già in un'unione domestica registrata potranno mantenere tale unione oppure, attraverso una dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile, convertirla in matrimonio.

Gli argomenti

Comitati referendari

Il «Matrimonio civile per tutti», con la prevista donazione di sperma a favore delle coppie lesbiche, sancisce per legge la perdita della figura paterna ma anche problemi di identità per i bambini interessati. Il matrimonio e la famiglia sono strettamente correlati: i figli sono infatti il frutto naturale dell'unione tra un uomo e una donna. Tre diversi comitati referendari, composti da membri del PPD/Alleanza del Centro, UDF, PEV e UDC, hanno pertanto chiesto il referendum.

Comunione di vita tra un uomo e una donna

Il Tribunale federale e il Consiglio federale hanno sempre interpretato il diritto al matrimonio (art. 14 della Costituzione federale) come una comunione di vita durevole tra una donna e un uomo. Soltanto l'unione tra un uomo e una donna è in grado di trasmettere la vita, ed è per questo che va tutelata in quanto fondamento della società e dello Stato. Introdurre il «matrimonio civile per tutti» con una semplice modifica di legge è chiaramente incostituzionale.

Nessuna discriminazione

Il «privilegio» del matrimonio tra un uomo e una donna poggia, tra l'altro, su un dato di fatto biologico. Non vi è quindi nessuna discriminazione. Secondo il principio della parità di trattamento, bisogna trattare in modo uguale ciò che è uguale e in modo diverso ciò che è diverso. Ridefinire il matrimonio non rispetterebbe inoltre il principio della proporzionalità: nel 2020 in Svizzera si sono celebrati 35 160 matrimoni, mentre sono state contratte solo 651 unioni registrate.

Incostituzionalità dell'estensione della donazione di sperma

Contrariamente all'intenzione originaria del Consiglio federale, la presente legge prevede anche la donazione di sperma a favore delle coppie lesbiche. Il «Matrimonio civile per tutti» viola quindi l'articolo 119 Cost., che anche per le coppie eterosessuali consente la procreazione assistita soltanto in caso di infertilità o per sventare il pericolo di una malattia grave. Classificare le coppie lesbiche come infertili contraddice tutte le definizioni vigenti.

L'interesse del bambino è sacrificato

Da eccezione medica la donazione di sperma diventa regola prevista dalla legge, senza considerare le conseguenze per il bambino. Il diritto di conoscere e di essere accudito da entrambi i genitori biologici gli è in linea di principio negato fino al compimento dei 18 anni. Per la formazione dell'identità di un bambino, il radicamento nella famiglia d'origine è fondamentale. Per questo la donazione di sperma deve restare un'eccezione. I bambini hanno bisogno di modelli di ruolo rappresentati dai due sessi; la donazione di sperma a favore delle coppie lesbiche, invece, li priva per legge della figura paterna.

La maternità sostitutiva come prossimo passo?

Poiché nel progetto di legge la nozione di «infecondità» è stata reinterpretata, in contrasto con la Costituzione, come «desiderio inappagato di avere figli», in futuro anche altri gruppi (single, coppie di uomini) potranno appellarsi a tale desiderio. Seguirà presto la richiesta di donazione di ovuli e quella, eticamente discutibile, di maternità sostitutiva.

Raccomandazione dei comitati referendari

Per tutte queste ragioni, i comitati referendari raccomandano di votare:

No

- ☒ matrimonio-civile-per-tutti-no.ch
- ☒ no-alla-donazione-di-sperma-per-coppie-dello-stesso-sesso.ch
- ☒ mariage-homosexuel.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Le coppie omosessuali devono avere gli stessi diritti delle coppie eterosessuali, e come loro devono potersi sposare. L'apertura del matrimonio porta inoltre alla parità di trattamento sul piano giuridico per quanto riguarda la naturalizzazione, l'adozione e la medicina riproduttiva. L'apertura prevista non ha alcuna conseguenza sull'istituto del matrimonio tra un uomo e una donna. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto di legge in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Libertà individuali

Lo Stato non può imporre alle persone come organizzare la loro vita privata e familiare. Una coppia deve essere libera di decidere se e come intende regolare legalmente la propria relazione. Già oggi esistono comunioni di vita formate da coppie dello stesso sesso, con o senza figli. Tali coppie non possono però sposarsi, ma solo contrarre un'unione domestica registrata. Questo tipo di unione non è tuttavia del tutto equivalente al matrimonio. L'apertura del matrimonio permette di eliminare questa disparità di trattamento, senza svantaggiare nessuno.

Il bene del bambino resta salvaguardato

In Svizzera vi sono già bambini che crescono in nuclei familiari formati da una coppia dello stesso sesso. Vi sono studi¹ che dimostrano che questo contesto non ha effetti negativi sullo sviluppo dei bambini. La cura e l'attenzione che i figli ricevono dai loro genitori non dipendono dalla configurazione familiare o dal sesso. È quindi giusto che anche le coppie sposate dello stesso sesso possano adottare congiuntamente un bambino e che le coppie lesbiche unite in matrimonio possano accedere alla donazione di sperma.

1 Commissione nazionale d'etica per la medicina umana, Parere no. 32/2019 «Il dono di sperma», Berna, 12 dicembre 2019, p. 20 ([nek-cne.admin.ch](https://www.nek-cne.admin.ch) > Pubblicazioni > Pareri, disponibile in tedesco e in francese).

Diritto di conoscere la propria discendenza

La Costituzione stabilisce che ogni persona ha il diritto di conoscere i propri dati genetici. Poiché in Svizzera la legge permette la donazione di sperma solo in favore delle coppie sposate, alcune coppie di donne oggi scelgono di recarsi all'estero per usufruire di tale possibilità. Al di fuori della Svizzera, tuttavia, non vi è sempre la garanzia che il bambino possa venire a conoscenza dell'identità del padre biologico. Con l'apertura del matrimonio e l'accesso a una donazione di sperma severamente regolamentata in Svizzera, il diritto di conoscere la propria discendenza è salvaguardato.

Medicina riproduttiva severamente regolamentata

La modifica di legge non prevede ulteriori adeguamenti in materia di medicina riproduttiva. La donazione anonima di sperma, la donazione di ovuli e la maternità sostitutiva resteranno vietate per tutte le coppie. In materia di medicina riproduttiva, tutte le coppie sposate, quindi anche quelle omosessuali, avranno pertanto gli stessi diritti.

La Costituzione permette il matrimonio per tutti

Per il Consiglio federale e il Parlamento, non c'è alcuna ragione per cui le coppie dello stesso sesso non debbano essere autorizzate a sposarsi. Ciò non richiede una modifica costituzionale. La Costituzione non definisce il matrimonio come un'unione tra un uomo e una donna.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica del Codice civile svizzero (Matrimonio per tutti).

Sì

 [admin.ch/matrimonio-per-tutti](https://www.admin.ch/matrimonio-per-tutti)



Il testo in votazione

Codice civile svizzero (Matrimonio per tutti) Modifica del 18 dicembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 30 agosto 2019¹;
visto il parere del Consiglio federale del 29 gennaio 2020²,
decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 92

II. Partecipazio-
ne finanziaria

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 94

A. Capacità al
matrimonio

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 96

II. Matrimonio
o unione
domestica
registrata
anteriore

Chi vuol contrarre matrimonio deve fornire la prova che il matrimonio
anteriore o l'unione domestica registrata contratta con una terza
persona sono stati sciolti o dichiarati nulli.

Art. 97a

Abis, Elusione
del diritto in
materia di
stranieri

¹ L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fida-
nzati manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì elu-
dere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stra-
nieri.

² *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 98 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

¹ FF 2019 7151
² FF 2020 1135
³ RS 210

§

Art. 102 cpv. 2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 105 n. 1

È data una causa di nullità se:

1. al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata con una terza persona e il matrimonio antecedente o l'unione domestica registrata non erano stati sciolti;

Art. 160 cpv. 2 e 3

² Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere il cognome da nubile o celibe di uno di loro.

³ Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendo il cognome da nubile o celibe di uno di loro. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo.

Art. 163 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 182 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 252 cpv. 2

² Fra l'altro genitore e il figlio, risulta dal matrimonio con la madre oppure, se previsto dalla legge, è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice.

Titolo prima dell'art. 255

Capo secondo: Della genitorialità del marito o della moglie

Art. 255, titolo marginale

A. Presunzione
I. Della genitorialità del marito

Art. 255a

II. Della genitorialità della moglie

¹ Se al momento della nascita del figlio la madre è sposata con una donna, e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi



secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998⁴ sulla medicina della procreazione, questa è considerata l'altro genitore.

² Se muore o è dichiarata scomparsa, la moglie della madre è considerata essere l'altro genitore se l'inseminazione ha avuto luogo prima del suo decesso o del pericolo di morte o dell'ultima notizia.

Art. 256, titolo marginale

B. Contestazione
della genitorialità
del marito
I. Diritto
all'azione

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile

Art. 9g

4a. Regime dei
beni in caso di
matrimonio fra
persone dello
stesso sesso
celebrato
all'estero prima
dell'entrata in
vigore integrale
della modifica
del 18 dicembre
2020

¹ Alle coppie di persone dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio all'estero prima dell'entrata in vigore integrale della modifica del presente Codice del 18 dicembre 2020 si applica retroattivamente, dalla data della celebrazione del matrimonio, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, in quanto esse non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o patrimoniale.

² Prima dell'entrata in vigore integrale delle disposizioni della modifica del presente Codice del 18 dicembre 2020, ogni coniuge può comunicare per scritto all'altro che il regime dei beni di cui all'articolo 18 della legge del 18 giugno 2004⁵ sull'unione domestica registrata (LUD) è mantenuto fino al momento di detta entrata in vigore.

³ Il regime dei beni di cui all'articolo 18 LUD è mantenuto anche quando all'entrata in vigore integrale della modifica del presente Codice del 18 dicembre 2020 è in corso un'azione per lo scioglimento del regime patrimoniale secondo il diritto svizzero.

⁴ Le ordinanze corrispondenti prevedono che in documenti, atti e moduli i coniugi che lo desiderano siano indicati quali marito e moglie, nonché quali padre e madre dei loro figli.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

⁴ RS 810.11

⁵ RS 211.231

§

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Mette in vigore l'articolo 9g capoverso 2 del Titolo finale del presente Codice con decorrenza sei mesi prima delle altre disposizioni.



*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 giugno 2004⁶ sull'unione domestica registrata

Titolo prima dell'articolo 1

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina gli effetti e lo scioglimento nonché la conversione in matrimonio dell'unione domestica registrata contratta da coppie omosessuali prima dell'entrata in vigore integrale della modifica del Codice civile del 18 dicembre 2020.

Art. 2

Abrogato

Capitolo 2, sezioni 1 e 2 (art. 3–8)

Abrogate

Art. 9 cpv. 1 lett. b e b^{bis}

¹ Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se:

- b. i partner sono parenti in linea retta oppure fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
- b^{bis}. al momento della costituzione dell'unione domestica registrata uno dei partner era già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata e il matrimonio o l'unione domestica registrata contratti in precedenza non sono stati sciolti;

Art. 26

Abrogato



Capitolo 4a: Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio

Art. 35 Dichiarazione di conversione

¹ In qualunque momento, i partner possono dichiarare congiuntamente a qualsiasi ufficiale dello stato civile di voler convertire l'unione domestica registrata in matrimonio.

² Devono comparire personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile, provare la loro identità e l'esistenza dell'unione domestica registrata per mezzo di documenti, e firmare la dichiarazione di conversione.

³ Su domanda, la dichiarazione di conversione è resa in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento nel locale dei matrimoni.

⁴ Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 35a Effetti della dichiarazione di conversione

¹ Dal momento in cui la dichiarazione di conversione è firmata, i partner sono considerati coniugati.

² Se gli effetti giuridici di una disposizione legale dipendono dalla durata del matrimonio, la durata dell'unione domestica registrata che lo precede è computata.

³ Il regime ordinario della partecipazione agli acquisti ha effetto dalla data della conversione, salvo che i partner abbiano disposto altrimenti per convenzione patrimoniale o matrimoniale.

⁴ Se è stata conclusa una convenzione patrimoniale o matrimoniale, essa resta valida anche dopo la conversione.

2. Legge federale del 18 dicembre 1987⁷ sul diritto internazionale privato

Art. 43 cpv. 1 e 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 45 cpv. 2 e 3

² *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

³ *Abrogato*

Art. 50

III. Decisioni o provvedimenti stranieri

Le decisioni o i provvedimenti stranieri concernenti i diritti e i doveri coniugali sono riconosciuti in Svizzera se:

§

- a. sono stati pronunciati nello Stato di domicilio o di dimora abituale di uno dei coniugi; o
- b. sono stati pronunciati nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell'azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile.

Art. 51 lett. b

Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti:

- b. per la liquidazione del regime dei beni in caso di scioglimento giudiziale del matrimonio o di separazione, i tribunali svizzeri competenti in merito (art. 59, 60, 60a, 63, 64);

Art. 52 cpv. 2 e 3

² I coniugi possono scegliere fra:

- a. il diritto dello Stato in cui sono ambedue domiciliati o lo saranno dopo la celebrazione del matrimonio;
- b. il diritto del luogo di celebrazione del matrimonio; e
- c. il diritto di uno dei loro Stati di origine.

³ L'articolo 23 capoverso 2 non è applicabile.

Art. 60a

3. Foro del luogo di celebrazione del matrimonio

Se i coniugi non sono domiciliati in Svizzera e nessuno di loro è cittadino svizzero, per le azioni di divorzio o separazione sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di celebrazione del matrimonio, sempreché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

Art. 64 cpv. 1, primo periodo

¹ I tribunali svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59, 60 o 60a. ...

Art. 65 cpv. 1

¹ Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se:

- a. sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi;
- b. sono riconosciute in uno degli Stati di cui alla lettera a; o



- c. sono state pronunciate nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell'azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile.

Art. 65a

I. Applicazione
del capitolo 3

Le disposizioni del capitolo 3 si applicano per analogia all'unione domestica registrata.

Art. 65b

Abrogato

Art. 65c

II. Diritto
applicabile

Se il diritto applicabile in virtù delle disposizioni del capitolo 3 non prevede norme concernenti l'unione domestica registrata, si applicano le disposizioni del diritto matrimoniale.

Art. 65d

Abrogato

3. Legge del 18 dicembre 1998⁸ sulla medicina della procreazione

Art. 16 cpv. 3

³ Ogni membro della coppia può, in qualsiasi momento, revocare per scritto il proprio consenso.

Art. 23 cpv. 1

¹ Se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo la presente legge, il rapporto di filiazione rispetto alla moglie o al marito della madre non può essere impugnato né dal figlio, né dalla moglie o dal marito della madre.

Art. 24 cpv. 3, frase introduttiva

³ In merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati, nonché in merito al marito o alla moglie vanno registrati i dati seguenti:

**Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano
di votare come segue il 26 settembre 2021:**

No

**Iniziativa popolare «Sgravare i salari,
tassare equamente il capitale»**

Sì

Matrimonio per tutti

